



## STATUTO ASSOCIAZIONE GO

### Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 d'associazione denominata GO, con durata illimitata.

L'associazione GO è senza scopi di lucro, apartitica, aconfessionale, retta da principi democratici e non persegue fini di lucro.

### Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale in Sesto San Giovanni, v. Marzabotto, 173, è amministrativamente indipendente ed è diretta dal Consiglio direttivo.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

### Art. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione GO è la promozione, l'organizzazione e il coordinamento di varie iniziative a favore dei propri associati per l'ottenimento di condizioni favorevoli e facilitazioni nei settori turistico, ricreativo, sportivo, culturale e dello spettacolo senza alcuna finalità lucrativa.

L'associazione potrà aderire, anche mediante convenzioni, a Enti pubblici o privati, Federazioni ed associazioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia.

### Art. 4 - SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e dei Regolamenti interni e che condividano gli scopi dell'associazione.

Il numero di soci effettivi è illimitato.

Nell'ambito dell'attività sociale non è in alcun modo ammessa la propaganda politica.

### Art. 5 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

### Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni.

L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.

L'ambito di attività dell'Assemblea dei soci è indicato dal relativo regolamento.

*Faiella Pas*  
*Redenslof*      *Giuseppe Macci*

#### **Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione GO è amministrata da un Consiglio direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e da un numero di Consiglieri variabile da uno a sette.

L'ambito di attività del Consiglio direttivo è indicato dal relativo regolamento.

#### **Art. 8 – PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

L'ambito di attività del Presidente del Consiglio direttivo è indicato dal relativo regolamento.

#### **Art. 9 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

La gestione dell'associazione GO è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da uno a tre membri eletti dai soci.

L'ambito di attività del Collegio dei Revisori dei conti è indicato dal relativo regolamento.

#### **Art. 10 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che possono insorgere tra il Consiglio Direttivo e i Soci o sui ricorsi avanzati direttamente dai Soci.

L'ambito di attività del Collegio dei Probiviri è indicato dal relativo regolamento.

#### **Art. 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario apre il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sociali sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea con i modi previsti all'art. 2 del Regolamento del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Gli eventuali utili netti di esercizio, detratta la quota del 10% da destinare al fondo di riserva, dovranno essere finalizzati ad iniziative a vantaggio degli associati.

L'associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

#### **Art. 12 – MODIFICHE STATUTARIE**

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

#### **Art. 13 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

La devoluzione del patrimonio, a seguito di scioglimento dell'associazione, sarà effettuata a favore di associazioni con finalità similari.

#### **Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

*for di base*

*Luca... & ...*